COMUNE DI AVETRANA



Provincia di Taranto
UFFICIO DEL SINDACO
Via V. Emanuele, 19 – Tel. 099/9420746 Fax 099/9704336

Prot. n. 2836 del 24 aprile 2021

ORDINANZA n. 15 del 24 aprile 2021

Oggetto: ordinanza n. 13 del 22 aprile 2021 e ordinanza del Ministro della Salute del 23 aprile 2021 – integrazione

IL VICE SINDACO

RICHIAMATA le precedenti ordinanze nn. 10 e 11 del 13 aprile 2021, 12 e 13 del 22 aprile 2021 riguardanti tutte le misure introdotte per contrastare il contagio da COVID-19 nel territorio del Comune di Avetrana;

PRESO ATTO che, sulla base delle indicazioni fornite dalla "Cabina di Regia", istituita ai sensi del D.M. Salute del 30 aprile 2020, sulla base del monitoraggio settimanale del Ministero della Salute/Istituto Superiore di Sanità sui dati della diffusione del COVID-19 in Italia, si profila il passaggio della Regione Puglia nel novero delle "zone arancioni", ossia quelle caratterizzate da un grado o livello di rischio medio;

RITENUTO necessario, nonostante il prossimo passaggio della Regione Puglia da zona rossa a zona arancione, mantenere comunque in vigore fino al 2 maggio 2021 le misure previste per la zona rossa introdotte dal Capo V del D.P.C.M. del 2 marzo 2021, nonché di quelle contenute nella citate ordinanze, da ultimo nella n. 13 del 22 aprile 2021, alla luce dei dati comunicati quotidianamente dalla Prefettura di Taranto, dai quali si continua a riscontrare nel Comune di Avetrana un elevato numero di contagiati, di ricoverati in ospedale e di soggetti posti in regime di quarantena;

DATO ATTO, dunque, del perdurare delle esigenze di tutela della salute pubblica che hanno determinato l'adozione delle ordinanze sopra richiamate;

APPURATO dunque che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco;

VISTO:

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali che conferiscono le competenze del provvedimento al Sindaco;

per tutto quanto richiamato, considerato e visto,

ORDINA

-la permanenza in vigore fino al 2 maggio 2021 compreso di tutte le misure previste per la zona rossa introdotte dal Capo V del D.P.C.M. del 2 marzo 2021, nonché di quelle introdotte dalle precedenti ordinanze nn. 10 e 11 del 13 aprile 2021, 12 e 13 del 22 aprile 2021;

ORDINA

- il divieto di spostamento dal proprio domicilio per far visita a parenti o amici, salvo che per comprovate ragioni di assistenza sanitaria o in presenza di estrema necessità.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.l. 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'art. 650 C.P., le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, compreso il presente Provvedimento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n. 19 convertito in legge n. 35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.A carico dei trasgressori esercenti l'attività commerciale, l'Autorità competente potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di proporzionalità cui all'art.11 della Legge n. 689/81

DISPONE

- che una copia della presente ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Avetrana;
- di inviare copia alla Direzione Sviluppo Economico e Produttivo e al Comando di Polizia Locale per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- di inviare copia al Sig. Prefetto, al Sig. Questore, al Comando Provinciale dei Carabinieri, alla locale Stazione dei Carabinieri e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza per opportuna conoscenza.

DEMANDA

alle forze di Polizia ed al Corpo di Polizia Locale la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento e gli atti consequenziali;

COMUNICA

inoltre, che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al T.A.R. Puglia entro 60 gg. ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla Casa Comunale, 24 aprile 2021

IL VICE SINDACO
Alessandro SCARCIGLIA